

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE

OGGETTO: "Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni e sua applicazione pratica".

Il sottoscritto consigliere regionale,

Premesso che l'articolo 16 della Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate") disciplina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi diretti a favorire l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanenti di natura fisica, psichica o sensoriale;

Visto il Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni di cui al Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2016, n. 0137;

Atteso che la domanda di contributo per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche va presentata al Comune dove è situato l'edificio o l'unità immobiliare che ne cura l'istruttoria e trasmette entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione le istanze pervenute entro il 31 dicembre precedente;

Preso atto che l'articolo 11, comma 3, del regolamento prevede che <<In caso di decesso del beneficiario, il contributo concesso può essere erogato agli eredi se i lavori di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono stati realizzati quando il beneficiario era ancora in vita e la documentazione comprovante la spesa è stata rilasciata prima del suo decesso>>;

Evidenziato che solo un contributo già concesso dal Comune al richiedente può essere erogato agli eredi mentre i lavori sono rendicontabili anche se avviati prima della concessione del contributo, benché dopo la presentazione della domanda;

Rilevata quindi la possibilità che, nel caso in cui il decesso del richiedente avvenga dopo la presentazione della domanda e l'esecuzione dei lavori ma prima dell'atto di concessione da parte del Comune, il contributo non venga erogato agli eredi;

Ritenuto che questa eventualità contrasti con l'opportunità di sostenere l'esecuzione di tempestivi interventi volti ad aiutare persone in difficoltà;

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

Per sapere se intende intervenire adeguando il regolamento al fine di considerare anche la casistica citata in premessa tra i beneficiari del contributo.

Trieste, 1 aprile 2021

NICOLA CONFICONI
